



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

Decreto Rettorale n. 1651 del 23/04/2019  
V.9

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 –  
Sessioni anno 2019.

## IL RETTORE

**VISTA** la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, avente ad oggetto "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";  
**VISTO** il D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, di "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";  
**VISTA** la Legge 24 luglio 1985, n. 409, con cui è stata istituita la professione sanitaria di Odontoiatra;  
**VISTO** il D.M. 3 dicembre 1985 con cui è stato emanato il "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra";  
**VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTA** la Legge 18 gennaio 1994, n. 59, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";  
**VISTO** il D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare";  
**VISTO** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";  
**VISTO** il D.M. 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23.01.2001, recante "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*";  
**VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;  
**VISTO** l'art. 12 della direttiva 2001/19/CE;  
**VISTA** la nota MIUR n. 736 del 24.03.2003, relativa all'abilitazione per la professione di Farmacista;  
**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";  
**VISTO** il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 9.07.2007, recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*";  
**VISTO** il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)";  
**VISTA** la nota MIUR prot. n. 2100 del 6 giugno 2012, la quale dispone che la tabella di equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali - annessa al D.M. 09 luglio 2009 - possa essere considerata valida ai fini dell'accesso agli esami di Stato;  
**VISTO** il D.R. n. 2924 del 13.07.2018, con cui è stato emanato il "Regolamento tasse e contributi a.a. 2018-2019" dell'Università degli Studi di Torino e s.m.i.;  
**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019, n. 3, avente ad oggetto "*Esami di stato – sessioni 2019 – Professioni non regolamentate dal D.P.R. n. 328-2001*";  
**VISTA** la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d'esame per le abilitazioni di Farmacista, Odontoiatra, Tecnologo Alimentare, Veterinario;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO


DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

**RITENUTO** di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con la sopracitata Ordinanza Ministeriale, modalità e termini per la partecipazione agli esami in questione presso questa sede universitaria;

## DECRETA


In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019, n. 3, è emanato il bando allegato, con cui sono indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell'anno 2019 per l'abilitazione delle professioni di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra
- Tecnologo Alimentare
- Veterinario



Il Rettore  
(Prof. Gianmaria AJANI)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
(Dott. Massimo BRUNO)





DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

## BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE DAL D.P.R. 328/2001

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 3, per l'anno 2019 l'Università degli Studi di Torino è sede degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra
- Tecnologo Alimentare
- Veterinario

### Art. 1 – Requisiti di ammissione

Per l'ammissione agli esami di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ed equiparate ex D.L. 9 luglio 2009.

Coloro che abbiano conseguito una laurea all'estero, ai fini dell'ammissione, devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana. L'avvenuto riconoscimento può essere autocertificato e la relativa dichiarazione deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di Stato. Non saranno ammessi candidati e candidate che non risultino in possesso del previsto riconoscimento.

Agli esami sono ammessi coloro che conseguano i requisiti previsti entro la data di inizio di ogni sessione, purché abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini indicati al successivo art. 2.

### Art. 2 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale 3 gennaio 2019 citata in premessa.

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni indicate nell'Ordinanza medesima.

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito riportati:

- per la **prima sessione**: dal **29 aprile al 23 maggio 2019 ore 13.00**;
- per la **seconda sessione**: dal **23 settembre al 18 ottobre 2019 ore 13.00**;

Coloro che conseguiranno i requisiti di ammissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque prima della data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri/le altre candidati/candidate, dichiarando di avere presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

L'ammissione si intende "sotto condizione" e sarà subordinata al conseguimento dei previsti requisiti entro la data d'inizio degli esami.

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione di seguito elencata, dovrà essere presentata entro i termini prescritti e secondo le modalità indicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alla sessione d'esame:

<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato> (selezionando la professione di riferimento).

Non è ammessa la presentazione della domanda via fax, con e-mail oppure con pec.

Coloro che non provvedono a presentare la domanda nei termini e nelle modalità indicati saranno esclusi dalla sessione d'esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Non saranno ammessi coloro che abbiano presentato una domanda non sottoscritta o non completa della documentazione richiesta.

Si precisa che il solo pagamento delle tasse e contributi previsti non costituisce iscrizione all'esame di Stato.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Saranno accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute. L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Qualora il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

La domanda, sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58, da effettuare utilizzando il modulo apposito (MOD. F-23), che può essere reperito direttamente presso gli sportelli bancari. Tale modulo deve essere compilato indicando nel campo "CODICE TRIBUTO" il codice: 729T. Nel campo "UFFICIO O ENTE" occorre inserire il codice dell'Ufficio delle Entrate relativo al proprio domicilio fiscale. Per conoscere tale codice è possibile consultare il sito internet: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di iscrizione di € 365,00;
- ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00;
- copia del codice fiscale;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione finalizzata alla tutela della salute della madre e del nascituro (per domande presentate da candidate per le professioni di Farmacista, Odontoiatra, Veterinario);

Inoltre:

- per la professione di Odontoiatra occorre compilare e allegare la scheda contenente la scelta delle materie affini;
- per la professione di Veterinario occorre allegare una dichiarazione relativa al compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dall'università presso cui è stato conseguito il titolo;
- coloro che abbiano conseguito la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche ai sensi dell'ordinamento *previgente* al D.M. 509/1999 che intendono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

Nei casi in cui è previsto, il tirocinio deve essere completato prima della data di inizio dello svolgimento degli esami. Coloro che al momento della presentazione della domanda non abbiano terminato devono dichiarare che lo completeranno prima dell'inizio degli esami di Stato, indicando la data di previsto compimento

Per le professioni per le quali sarà attiva l'iscrizione on-line, i versamenti del contributo (€ 365,00) e della tassa rilascio diploma originale (€ 50,00) dovranno essere effettuati seguendo le istruzioni che saranno pubblicate.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare ad una precedente sessione d'esame a cui siano risultati assenti o respinti potranno presentare nuovamente istanza di iscrizione producendo a tal fine una nuova domanda entro il termine previsto.

In tali casi i candidati e le candidate sono tenuti al versamento per intero della tassa di iscrizione pari a € 365,00 e della tassa erariale di ammissione pari a € 49,58; sono invece esentati dal pagamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00 (purché non ne abbiano chiesto in precedenza il rimborso).

Per quanto attiene alla tassa rilascio diploma originale, coloro che ai fini di una precedente iscrizione hanno versato la somma di € 26,00 (importo in vigore dalla prima sessione 2011 alla prima sessione 2014), sono tenuti a versare la quota integrativa di € 24,00 all'atto della nuova iscrizione; gli interessati sono invitati a contattare la Sezione Esami di Stato che fornirà le istruzioni per il versamento.

Prima dell'inizio delle prove d'esame a tutti i candidati e a tutte le candidate verrà fornita una password da utilizzare per consultare gli esiti di ogni prova.

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.



Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla prova d'esame con riserva. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

### **Art. 3 - Tutela della maternità**

L'Università di Torino tutela la salute delle madri candidate agli esami di Stato abilitanti all'esercizio professionale, nonché quella del nascituro, in applicazione al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 106/2009) e al D.Lgs. 151/2001.

Per gli esami abilitanti alle professioni di Farmacista, Odontoiatra e Veterinario, al fine di consentire una idonea organizzazione delle prove, all'atto dell'iscrizione le candidate sono tenute a dichiarare l'eventuale stato di gravidanza.

Sono inoltre tenute ad informare tempestivamente la Commissione esaminatrice e la Sezione Esami di Stato qualora una eventuale gravidanza sopraggiunga successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione ed entro il termine delle prove d'esame.

Analogamente, sono tenute a comunicare se alla data di inizio delle prove d'esame abbiano un neonato con meno di tre mesi di vita.

### **Art. 4 - Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)**

I candidati e le candidate con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a indicare, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, l'eventuale ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove (sino al 50% in più), entrambi da documentarsi allegando obbligatoriamente certificazione medica attestante la disabilità (non contenente omissis), rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

I candidati e le candidate con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), sono tenuti a indicare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione le loro necessità, allegando la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010.

Le richieste potranno prevedere:

- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (sino al 30% in più);
- la figura di un assistente, individuato dall'Università, che legga i quesiti al candidato/alla candidata;
- l'uso di un pc (solo per le prove che prevedano l'elaborazione di un testo libero).

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle Regioni; sarà cura del candidato/della candidata produrre idonea documentazione scritta comprovante l'accREDITAMENTO al SSN dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all'interno della certificazione.

La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), potrà essere accettata solo se convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale.

La decisione in merito all'accoglimento di ciascuna richiesta spetta alla Commissione giudicatrice, la quale potrà avvalersi del supporto di esperti per valutare l'ammissibilità delle certificazioni prodotte e la congruità delle richieste di supporti e/o di tempi aggiuntivi.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

## **Art. 5 – Commissioni esaminatrici**

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale individua il Presidente fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri da terre designate dai competenti Ordini professionali.

Eventuali sostituzioni di commissari rinunciatari saranno disposte con provvedimento del Rettore.

Questo Ateneo, con apposito provvedimento, affiderà le operazioni di segreteria di ogni Commissione a incaricati scelti tra il proprio personale.

Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e qualora nella Commissione esaminatrice manchino esperti in una delle discipline in cui debbano svolgersi le prove d'esame, il Presidente di ogni Commissione ha la facoltà di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa "membri esperti". I membri aggregati non possono sostituire alcun membro della commissione, ma partecipare assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti limitatamente ai candidati e alle candidate per i quali abbiano contribuito alla valutazione.

Qualora la Commissione esaminatrice ne faccia richiesta, anche in relazione al numero di iscritti, potrà essere nominata una Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. Detta Commissione sarà composta da personale in servizio presso l'Ateneo.

Nella prima seduta della Commissione esaminatrice, il Presidente affida a uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dai componenti della Commissione medesima.

Al termine delle prove, la Commissione riassume i risultati dell'esame e assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ogni prova.

## **Art. 6 – Prove d'Esame**

Sulla base di quanto stabilito con la citata Ordinanza Ministeriale, gli esami avranno inizio il giorno 13 giugno 2019 per la prima sessione e il giorno 14 novembre 2019 per la seconda sessione.

Ogni Commissione stabilirà in autonomia le date di svolgimento delle prove successive alla prima.

Il calendario d'esame verrà reso noto sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione.

Le prove saranno tese ad accertare l'organica preparazione di base nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Ogni prova è propedeutica alla successiva. In caso di prove scritte consecutive la correzione potrà avvenire dopo l'espletamento di entrambe, prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva.

I candidati e le candidate devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento e di quanto eventualmente comunicato dalla Commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web alle pagine dedicate alla sessione d'esame.

Durante lo svolgimento della prova i candidati e le candidate dovranno attenersi alle istruzioni comunicate dalla Commissione esaminatrice; non potranno comunicare tra loro né con estranei né consultare alcun testo, salvo i codici espressamente autorizzati dalla Commissione, pena l'esclusione dall'esame.

E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni cellulari, smartphone, tablet, portatili e di altri strumenti di comunicazione.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche occorre usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, recante il bollo dell'Ateneo e la firma del Presidente.

Coloro che siano dichiarati non idonei possono ripetere l'esame nella sessione successiva e sono tenuti a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda entro i termini prescritti.



## **Art. 7 – Pubblicità degli atti**

La composizione della Commissione esaminatrice, il calendario d'esame, l'elenco di coloro che sono ammessi ad ogni prova, l'elenco dei candidati e delle candidate che hanno conseguito l'abilitazione e ogni avviso o comunicazione della Commissione viene reso noto con pubblicazione sul sito web, alle pagine dedicate ad ogni sessione d'esame.

Nell'ottica di contemperare le esigenze di trasparenza e di tutela della privacy, i dati sopra citati saranno pubblicati in formato protetto da password, la quale viene fornita ai candidati e alle candidate secondo le modalità di cui all'art. 2.

Gli elenchi pubblicati conterranno unicamente i nominativi di coloro che avranno ottenuto esito favorevole.

La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto i candidati e le candidate sono tenuti a prenderne visione.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. Inoltre, a solo fine conoscitivo e senza il carattere dell'ufficialità, gli elenchi di coloro che hanno superato le singole prove e sono ammessi a sostenere la prova successiva, potranno eventualmente essere affissi anche nei luoghi ove viene svolto l'esame.

Sulla base delle vigenti disposizioni, nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino sarà pubblicato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami di abilitazione.

## **Art. 8 – Rilascio dell'attestato di abilitazione**

Il Diploma di abilitazione all'esercizio della professione sarà reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sulle pagine web dell'Università di Torino dedicate agli esami di Stato verrà data comunicazione circa la disponibilità dei diplomi originali.

In attesa del Diploma originale, può essere rilasciato, a richiesta, l'attestato sostitutivo.

Nessun attestato potrà essere consegnato se non sia prima pervenuta conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato.

Ai fini del rilascio del diploma, ovvero di certificazioni o attestazioni relative al superamento dell'esame di Stato, occorre dimostrare l'avvenuto assolvimento della tassa di abilitazione professionale. Tale tassa deve essere versata a favore dell'Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata conseguita la laurea prevista per l'ammissione all'esame di Stato.

L'importo è stabilito autonomamente da ogni regione.

Per i laureati in Piemonte è possibile consultare importo e modalità di pagamento sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte ([www.edisu.piemonte.it](http://www.edisu.piemonte.it)), oppure alle pagine web dell'Università dedicate agli esami di Stato (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/adempimenti-dopo-labilitazione>).

I laureati in altre regioni potranno invece richiedere importo e numero di c/c su cui effettuare il versamento all'Università ove è stata conseguita la laurea.

## **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione all'esame e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di conservazione si specifica quanto segue: l'anagrafica di soggetti che abbiano sostenuto la prova può essere conservata dall'Ateneo anche per interesse



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
AREA DIDATTICA  
SEZIONE ESAMI DI STATO

storico; i documenti in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova o le risposte sono conservati per cinque anni. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo per proporre reclamo.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): [ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it). Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data protection officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: [rpdc@unito.it](mailto:rpdc@unito.it).

Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando. L'eventuale rifiuto di conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati; ne consegue l'impossibilità di attivare le procedure di ammissione all'esame di Stato e quindi l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.

I dati conferiti saranno comunicati agli Ordini professionali e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Potranno inoltre essere comunicati all'esterno dell'Ateneo per finalità connesse allo svolgimento dell'esame stesso e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

## Art. 10 - Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, presentando istanza alla Sezione Esami di Stato - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento coloro che partecipano agli esami di Stato indetti con il presente bando per mancata osservazione delle disposizioni ivi contenute o per difetto dei requisiti richiesti.

Il Rettore  
(Prof. Gianmaria AJANI)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
(Dott. Massimo BRUNO)